

**ORDINANZA N. 181**

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEL SENTIERO PEDONALE COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI MAEN/VENAZ PER LAVORI.**

**IL SINDACO**

PREMESSO che, a seguito di comunicazione dell'Ufficio Tecnico, si richiedeva la chiusura temporanea del sentiero interpodereale comunale di collegamento tra le frazioni di Maen e Venaz per lavori;

RITENUTO, pertanto, opportuno ordinare **la temporanea chiusura del transito pedonale della strada comunale vicinale pedonale di collegamento tra le frazioni Maen e Venaz fino al termine dei lavori da eseguire in condizioni di sicurezza;**

VISTI, altresì:

l'art. 30 comma 7 del DPR n. 495 del 16/12/1992;

gli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;

**ORDINA**

- 1. la temporanea e immediata chiusura al transito pedonale del sentiero comunale vicinale di collegamento tra le frazioni Maen e Venaz fino al termine dei lavori;**
2. il personale dell'ufficio tecnico è incaricato del posizionamento dell'apposita segnaletica stradale come prescritta dal Codice della Strada e dello sbarramento della stessa con idonee transenne;
3. il personale dell'ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
4. la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
5. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Valtournenche, il 03/08/2022

**Sottoscritta dal Sindaco  
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)  
con firma digitale**